

2° Settore - Territorio, Ambiente e Attività Produttive

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E CHIOSCHI CON STRUTTURE PRECARIE

Approvato con emendamenti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 07.10.2010

Art. 1- Oggetto e definizioni

- 1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico, o privato gravato di servitù di uso pubblico, per l'installazione di dehors e di strutture precarie e amovibili esterni ai pubblici esercizi, compresi i chioschi, che non si configurano come interventi edilizi.
- 2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande.
- 3. Si definiscono "strutture precarie esterne ai pubblici esercizi", quelle istallazioni del tipo gazebo consistenti in tende supportate da intelaiatura, unicamente con carattere di precarietà, ancorché fissate al suolo e/o alle pareti dei pubblici esercizi stessi. Tali strutture devono comunque potere essere rimosse nell'arco di 24 ore per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.
- 4. Si definiscono chioschi quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepiti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi, altre tipologie di prodotti che saranno valutati dall'ufficio competente e dall'Ammnistrazione comunale, posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione rilasciata dal Comune.

Art. 2 - Aspetti normativi e tipologie

- 1. Le strutture provvisorie di cui all'art. 1, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, al Codice della Strada ed alle disposizioni del presente regolamento.
- 2. L'installazione delle strutture non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme alle norme igieniche relative alla somministrazione di alimenti e bevande.
- 3. L'installazione è soggetta al preventivo rilascio di concessione di suolo pubblico.
- 4. La Giunta Municipale e l'Ufficio competente, con proprio provvedimento, definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al presente regolamento:
 - A) Essere costruite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini del suolo.
 - B) Avere le caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale.

c) La dimensione della struttura non può superare la superficie di 100 mq e non distare più di 10 m. da esso.

Art. 3 - Ubicazione

1. L'installazione delle strutture provvisorie di cui all'art. 1 è ammissibile in tutte le zone del territorio comunale secondo le caratteristiche e modalità indicate nel presente regolamento e con le prescrizioni di cui al vigente PRG e alle prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia, ed al vigente Codice della Strada.

Art. 4 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors e delle strutture precarie

- 1. L'occupazione di suolo per i dehors e delle strutture precarie deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.
- 2. Nei casi in cui l'occupazione di suolo è immediatamente frontista all'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, deve essere contenuta interamente entro il fronte del locale, con ulteriore arretramento di 75 centimetri dal confine proiettato sulla strada, in modo da lasciare un passaggio pedonale di metri 1,50 tra ogni istallazione.
- 3. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita una distanza dall'edificio non inferiore a metri 1,50. Per occupazioni riguardanti marciapiedi in centro storico la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,20.
- 4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors e le strutture precarie, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
- 5. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie.
- 6 L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni prescritte dal codice della Strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori ...) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
- 7. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici

ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.

Art. 5 - Caratteristiche e limiti per l'installazione dei chioschi

- 1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:
- i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, ferro e vetro e con copertura in rame;
- la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;
- i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti; nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere superiore a mq. 16;
- nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt. 1,50 ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt. 2,20 ed essere ignifughe.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee

- 1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, al Comune secondo le modalità di cui al vigente Regolamento Edilizio.
- 2. Eventuale parere degli altri settori del Comune deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta dell'ufficio preposto del II Settore. Trascorso il termini suddetto, il parere si intende reso in senso favorevole.

Art. 7 - Canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di strutture temporanee è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come definito dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone. Sono fatte salve le iniziative dirette o patrocinate dal Comune.

Art. 8 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

- 1. L'area occupata dalle strutture temporanee è destinata alle attività per cui è stata richiesta la concessione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
- 2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors e l'utilizzo dell'area occupata dalle strutture autorizzata si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.
- 4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.

Art. 9 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors e strutture precarie, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del fabbricato ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Art. 10 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private

- 1. Di qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors è responsabile il titolare della concessione e da questi deve essere risarcito.
- 2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il Servizio lavori pubblici provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
- 3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

Art. 11 - Manutenzione dei dehors

- 1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
- 2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.
- 3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione.

Art. 12 - Istallazioni eseguite in parziale difformità

- 1. L'accertamento da parte della Polizia Municipale, di istallazioni eseguite in parziale difformità alla concessione di cui all'art. 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni mq di suolo pubblico concesso.
- 2. A seguito dell'accertamento, l'Ufficio competente del Comune ingiunge la rimozione delle strutture difformi entro il termine di 30 giorni.
- 3. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione, nel termine di cui al precedente comma, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione di cui al 1° comma; comporta, inoltre, la revoca della concessione del suolo pubblico e a titolo sanzionatorio l'acquisizione a favore del patrimonio del Comune di tutte le strutture insediate nell'area concessa.
- 4. Le strutture acquisite sono rimosse dal Comune in conformità al vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 13 - Sospensione e revoca delle concessioni

- 1. Qualora gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa o in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 9 la concessione è sospesa fino all'adempimento che deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di messa in mora.
- 2. La concessione è revocata previa diffida dal responsabile del procedimento quando:
- la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
- le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle competenti forze di polizia;
- in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 15 - Sanzioni

- 1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
- 2. Per l'occupazione abusiva si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
- 3. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, si applicano le specifiche sanzioni definite nei provvedimenti del Sindaco in materia di disturbo della quiete pubblica.

Art. 16 - Disposizioni transitorie

- 1. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.
- 2. Per le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e che non risultino conformi allo stesso, si ha obbligo di adeguamento entro 6 mesi.
- 3. Nel caso di mancato adeguamento si procede con la revoca della concessione e la rimozione delle strutture in conformità a quanto disposto dagli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

Art. 17 - Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento il precedente si ritiene abrogato.